



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 87 del 01/08/2017

Repertorio Generale n. 594 del 03/08/2017

Oggetto: PROPOSIZIONE RICORSI IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 561/17 DEL 28/04/17- GIUDIZIO CACCIOLA ANGELO; AVVERSO LA SENTENZA N. 812/17 DEL 13/06/2017- GIUDIZIO CINGARI DOMENICO; AVVERSO LA SENTENZA N. 813/17 DEL 13/06/2017- GIUDIZIO PRIVITERA DAMIANO AVVERSO LA SENTENZA N. 562/2017 DEL 28/04/2017- GIUDIZIO RIZZO MARCO. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 87 del 01/08/2017

**OGGETTO: PROPOSIZIONE RICORSI IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 561/17 DEL 28/04/17- GIUDIZIO CACCIOLA ANGELO; AVVERSO LA SENTENZA N. 812/17 DEL 13/06/2017- GIUDIZIO CINGARI DOMENICO; AVVERSO LA SENTENZA N. 813/17 DEL 13/06/2017- GIUDIZIO PRIVITERA DAMIANO AVVERSO LA SENTENZA N. 562/2017 DEL 28/04/2017- GIUDIZIO RIZZO MARCO.
CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE.**

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

Con decreto ingiuntivo n. **572/15** del 08/06/2015, su richiesta del sig. **Cacciola Angelo**, il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte, il pagamento della somma di €. 4.160,44 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 450,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 572/15 del 08/05/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con **sentenza n. 561/2017** pubblicata il 28/04/2017, il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato le opposizioni e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, e condannando le parti opponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 1.400,00 in favore di **Cacciola Angelo**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali

come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9968 del 08/05/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n. 572/15, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nella sentenza n. 561/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre avverso la succitata sentenza;

CHE con decreto ingiuntivo n. 498/2015 del 21/05/2015, su richiesta del sig. **Cingari Domenico**, il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte, il pagamento della somma di €. 5.725,55 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 600,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 498/15 del 21/05/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con sentenza n. **812/2017** pubblicata il 13/06/2017, il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato l'opposizione e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, e condannando le parti opponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 2.409,60 in favore di **Cingari Domenico**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15063 del 14/07/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n. 498/2015, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nella sentenza n. 812/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre avverso la succitata sentenza;

CHE con decreto ingiuntivo n. **499/2015** del 21/05/2017, su richiesta del sig. **Privitera Damiano** il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte, il pagamento della somma di €. 5.626,94 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 600,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 499/2015 del 21/05/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con sentenza n. **813/2017** pubblicata il 13/06/2017, il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato le opposizioni e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo

esecutivo, e condannando le parti oppponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 2.811,20 in favore di **Privitera Damiano**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15063 del 14/07/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n. 499/2015, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nella sentenza n. 813/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre avverso la succitata sentenza;

CHE con decreto ingiuntivo n. **589/2015** del 15/06/2015, su richiesta del sig. **Rizzo Marco** il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte il pagamento della somma di €. 3.728,09 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 450,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 589/2015 del 15/06/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con sentenza n. **562/2017** pubblicata il 28/04/2017, il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato le opposizioni e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, e condannando le parti oppponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 1.400,00 in favore di **Rizzo Marco**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9968 del 08/05/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nei giudizi di opposizione a D.I. n. 572/15 e n. 589/2015, relativi ai giudizi Cacciola e Rizzo, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nella sentenza n. 562/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre appello avverso la succitata sentenza.

VISTA la delibera di G.C. n. 143. del 19/07/2017 con la quale il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi in nome e per conto dell'Ente per proporre i ricorsi dinanzi alla Corte di Appello di Messina, avverso la sentenza n. 561/17 del 28/04/2017, giudizio Cacciola Angelo, avverso la sentenza n. 812/17 del 13/06/2017, giudizio Cingari Domenico, avverso la sentenza n. 813/2017 del 13/06/2017, giudizio Privitera Damiano e avverso la sentenza n. 562/2017 del 28/04/2017, giudizio Rizzo Marco;

CONSIDERATO che con la suddetta delibera è stato altresì demandata al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune

CONSIDERATO che

in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano *"agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";

l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,....."*, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

per adeguare il procedimento di conferimento degli incarichi legali alla disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016 la Giunta con propria deliberazione n° 52 del 12/12/2016 ha approvato le Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune, e contestualmente sono stati determinati i criteri per il conferimento dei singoli incarichi

con propria determina n. 1 del 14/12/2016, in esecuzione della suddetta deliberazione della G.M., in data 14/12/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza

annuale, di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina e lo Schema di Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di Taormina

ACCLARATO che, comunque, le summenzionate linee guida, prevedono l'ipotesi di conferma dell'incarico *“...anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta”*;

che nella controversia di cui trattasi, per ragioni di continuità nella difesa, la Giunta Comunale ha deliberato l'opportunità di conferire l'incarico al medesimo legale al quale è stato già conferito l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Taormina nei giudizi di primo grado;

RITENUTO per le ragioni prima descritte, che l'incarico deve essere conferito al Prof. Avv. Andrea Scuderi. con studio in Catania Via V. Giuffrida n. 37, P.IVA: 05051640877, per le ragioni di continuità della difesa prima descritte;

DATO ATTO che l'avvocato, contattato per le vie brevi, si è dichiarato immediatamente disponibile ad assumere l'incarico.

EVIDENZIATO che il compenso da corrispondere al suddetto legale, nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta, che qui si intende integralmente richiamata è pari a complessivi euro 10.000,00 a titolo di corrispettivo per spese e competenze del legale incaricato comprensivo di spese generali 15%, cpa 4% ed IVA al 22%, oltre alle spese di contributo unificato e bollo pari ad €. 502,50, per un totale complessivo di €. **10.502,00** per tutti i quattro ricorsi in appello

DATO ATTO che il suddetto compenso è stato stabilito forfettariamente in misura inferiore a quanto previsto dalle predette linee guida in relazione ai compensi di cui al D.M. 55/14 ed al valore dei singoli giudizi;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi del predetto art. 6 bis della legge 241/90.

DATO ATTO che è stato richiesto all'ANAC per presente affidamento il seguente codice Cig. ZF61F0B987;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole

controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art.15,cc.1 e 2 ,del d.lgs.n. 33/2013,a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente",sotto-sezione di primo livello"Consulenti e collaboratori";

VISTI gli artt. 6 e 50 del D. Lgs..267/2000;

VISTO gli art.183 e 191 del D.Lgs.267/2000, modificati dall'art.74 del D.Lgs.111 del 2011,introdotta dal D.Lgs.126 del 214;

VISTO l'art.184 del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

- 1.Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G.C. n. 143 del 19/07/2017 di conferire l'incarico della proposizione dei ricorsi in appello avverso le sentenze del Tribunale di Messina n. 561/17, n. 812/17, n. 813/17, n. 562/17, innanzi alla Corte di Appello di Messina, al Prof. Avv. Andrea Scuderi. con studio in Catania Via V. Giuffrida n. 37, P.IVA: 05051640877;
2. Di dare atto che l'incarico è disciplinato dalla convenzione il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016 , allegata alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico, è pari ad €. 10.000,00 a titolo di corrispettivo per spese e competenze comprensivo di spese generali 15%, cpa 4% ed IVA al 22%, oltre alle spese di contributo unificato e bollo pari ad €. 502,50 per un totale complessivo di €. **10.502,50** con imputazione alla Missione 1, Programma 111 Macroaggregato 1.10 (Pren. 513/17) del formando bilancio 2017-2019 , annualità 2017
4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n. 267/2000

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale**

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladiciasette, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Taormina nella persona della Dott.ssa Rossana Carrubba Responsabile del Servizio Amministrativo, giusto provvedimento sindacale di nomina n. 1 del 05 Gennaio 2017, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

- 2) L'Avv. Andrea Scuderi , nato a Catania il 08/04/1941, C.F. SCDNDR41D08C351E residente in _____ via _____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Catania, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con atto della G.C. n. 143 del 19/07/2017 è stata deliberata la costituzione del Comune di Taormina nel giudizio Comune di Taormina c/Cacciola Angelo
- Con determina del Servizio Amministrativo R.G. n. del 2017 è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all'Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 37;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina

contrapposto a Cacciola Angelo, Cingari domenico, Privitera Damiano, Rizzo Marco e quindi attore/ricorrente/convenuto/resistente dinanzi alla Corte di Appello di Messina

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di

terzi pubblici o privati;

- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 10.000,00, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate

dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°52 del 12/12/2016 e dalla determinazione dirigenziale n. 1 del 14/12/2016. In particolare la misura del compenso è omnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o

decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio”.

Art. 11 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il dirigente Responsabile Area Amministrativa

INCARICHI LEGALI REGOLAMENTO 2009

Disciplinare

Definitivo agg.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 87 del 01/08/2017

Servizio.3 III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Oggetto: PROPOSIZIONE RICORSI IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 561/17 DEL 28/04/17- GIUDIZIO CACCIOLA ANGELO; AVVERSO LA SENTENZA N. 812/17 DEL 13/06/2017- GIUDIZIO CINGARI DOMENICO; AVVERSO LA SENTENZA N. 813/17 DEL 13/06/2017- GIUDIZIO PRIVITERA DAMIANO AVVERSO LA SENTENZA N. 562/2017 DEL 28/04/2017- GIUDIZIO RIZZO MARCO. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE. .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di € **10.502,50** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
1 0111 1.10	10.502,50	513/2017	03/08/2017	2017

Taormina , 03/08/2017

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria

(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determina N. 87 del 01/08/2017

Oggetto: PROPOSIZIONE RICORSI IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 561/17 DEL 28/04/17- GIUDIZIO CACCIOLA ANGELO; AVVERSO LA SENTENZA N. 812/17 DEL 13/06/2017- GIUDIZIO CINGARI DOMENICO; AVVERSO LA SENTENZA N. 813/17 DEL 13/06/2017- GIUDIZIO PRIVITERA DAMIANO AVVERSO LA SENTENZA N. 562/2017 DEL 28/04/2017- GIUDIZIO RIZZO MARCO. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE..

Registrazione Albo on-line n. 1099/2017

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 03/08/2017 al 18/08/2017

Taormina li, 25/08/2017

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale